



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 24.2.96
IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507.

ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

ART. 3 - OCCUPAZIONI SOGGETTE A TASSA

Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legisl. n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

- sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

- La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

- Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Per le occupazioni abusive il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

ART. 4 - TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato A) del presente regolamento.

ART. 5 - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

A) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

B) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente e quindi senza un ulteriore atto di concessione di autorizzazione, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

ART. 6 - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 3 sono classificate in categorie di cui alla deliberazione del C.C. n. 23 in data 20.5.94.

- La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

- Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10% (art. 42 comma 5 del D.Lgs. 507).

ART. 7 - OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO

Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;

b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;

c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;

d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;

e) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

ART. 8 - ESENZIONE DALLA TASSA

A norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 sono esenti dal pagamento della tassa:

- A) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- B) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;
- C) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- D) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- E) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- F) le occupazioni di aree cimiteriali;
- G) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;
- H) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico a condizione che l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati.

ART. 9 - RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di Polizia Locali, di igiene, ed edilizia e del codice della strada. Esse sono sempre revocabili. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi. Chiunque intenda occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di

Polizia Urbana, allegare progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunale e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa. La richiesta dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali sarà esaminata, ove occorra con il prospetto ed il disciplinare della concessione, alle determinazioni del competente organo collegiale. Intervenuta l'esecutività della relativa deliberazione, l'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione, con atto formale, nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della Vigilanza Municipale. La concessione o l'autorizzazione non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso, per la esposizione della merce. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S. edilizia ecc.) e che a richiesta dovrà esibire. In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere appositi canoni cauzioni, nonché disciplinari ai sensi e termini di legge.

ART. 10 - REVOCA DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo riferito all'eventuale periodo non usufruito.

Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni, quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.

In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- a) quando il concessionario o i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla quiete pubblica;
- b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amm.ne Comunale;
- c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in concessione;
- d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di Polizia, Igiene ed Edilizia.

Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione in caso di mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali vigenti.

ART. 11 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.

3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, direttamente al Tesoriere Comunale con le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

4) La tassa, se d'importo superiore a lire 500.000, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

5) Per le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel

corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

6) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo.

Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento, di cui al comma 3 del presente articolo, le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

ART. 12 - PASSI CARRABILI

1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2) La tassa è determinata moltiplicando la larghezza del passo carraio, misurato sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

4) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, (inteso come mancato possesso, non mancata proprietà di qualsivoglia mezzo di trasporto), risultano non utilizzabili e, di fatto non utilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 90% alla tariffa di cui all'art. 24, comma 1, lettera a).

5) La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. L'esercizio di tale diritto nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione di quanto dovuto per detto anno.

6) In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 13 - AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 14 - OCCUPAZIONI CON CAVI E IMPIANTI IN GENERE CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- 1) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.
- 2) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.
- 3) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

ART. 15 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua di cui all'allegato A) del presente regolamento.
- 2) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- 3) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dall'allegato A) del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.
- 4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
- 5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, non-

ché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 16 - APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata all'allegato A) del presente regolamento.

ART. 17 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa;

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampe, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali portainsegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

ART. 18 - CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE

Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'articolo n. 9 del presente regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere. E' riservata al giudizio della Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno la occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio. La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile, ne è vietata la subconcessione.

ART. 19 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 6 del presente regolamento, in relazione alle ore di effettiva occupazione; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 50% (art. 45 1 comma D.Lgs. n. 507).

2) La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato A) del presente regolamento, stabilendo le seguenti fasce orarie:

- 08.00 - 14.00
- 14.00 - 20.00
- 20.00 in poi.

3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime o comunque rapportata alla tariffa oraria ed al soggetto utilizzatore, nella ipotesi di ulteriori abbattimenti di tariffa previsti dalla legge.

4) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 25%, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. (art. 45 comma 4 D.Lgs. n. 507).

5) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'ottanta per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

6) Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo n. 14 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50%. (art. 45 comma 5 D.Lgs. n. 507)

7) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80%. (art. 45 comma 7 D.Lgs. n. 507)

8) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo la tariffa è ridotta del 50% (art. 45 comma 8 D.Lgs. n. 507).

9) Per le occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate, la tariffa si applica nella misura indicata nell'allegato A) del presente regolamento.

10) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50%. (art. 45 comma 5 D.Lgs. n. 507).

11) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 33%.
*(PERCENTUALE DI RIDUZIONE DI TARIFFA DISCREZIONALE art. 45 comma 1 lettera c).

12) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

*(RIDUZIONE DISCREZIONALE art. 45 comma 6/bis D.Lgs. n. 507)

ART. 20 - ACCERTAMENTI RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE CONTENZIOSO

1) Gli accertamenti i rimborsi e le riscossioni coattive vengono effettuati seguendo le procedure indicate all'art. 51 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.

2) Avverso gli Atti di Rettifica ovvero di Accertamento d'Ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, se già insediata al tempo della instaurazione della vertenza, diversamente il ricorso dovrà essere proposto all'Intendenza di Finanza competente - ora Ministero delle Finanze, Direzione Regionale delle Entrate, competente per territorio, alla Sezione Staccata competente - nei tempi e modi di cui all'Art. 20 DPR 638/72.

ART. 21 - SANZIONI

1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.

2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.

3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 11 del presente regolamento, le sopratasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 22 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione Comunale Comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

ART. 23 - CONTRAVVENZIONI

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia Comunale.

ART. 24 - NORME TRANSITORIE

A decorrere dal 1996 la tassa non si applica:

- Ai passi carrabili;
- Alle occupazioni temporanee con tende o simili fisse o retrattili.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione a norma di legge.